



ACCORDO INTEGRATIVO IN MERITO A APPLICAZIONE CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA EX ART. 16 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 PREVISTI DA ACCORDO DEL 17 DICEMBRE 2018 E DESTINAZIONE RISORSE (prot. 229955/2018)

Richiamati:

- l'art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, commi 3-bis e 3-quinquies e l'art. 8 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali (nel seguito, per brevità, anche "CCNL Funzioni Locali") - Triennio 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;
- l'art. 7, comma 4, lettera c) del richiamato CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 che prevede, tra le materie oggetto di contrattazione integrativa, i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
- l'art. 16 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, rubricato "Progressione economica all'interno della categoria";

Preso atto che in data 17 dicembre 2018 è stato sottoscritto tra delegazioni di parte pubblica e sindacale, l'Accordo, in atti prot. gen. n. 229955/2018, che disciplina i "Criteri per l'attribuzione della progressione economica all'interno della categoria ex art. 16 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018" (nel seguito, per brevità, "Accordo");

Rilevato che il predetto Accordo prevede che:

"Ai fini dell'anzianità nel livello economico in godimento si tiene conto esclusivamente del periodo lavorativo svolto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo che il periodo svolto a tempo determinato sia assimilato a quello a tempo indeterminato per espressa previsione normativa o contrattuale. Per i dipendenti assunti dal Comune di Monza a seguito di concorso pubblico, i periodi precedenti di lavoro non sono computati ai fini del calcolo dei requisiti di ammissione."

Dato atto che la suddetta disposizione è stata applicata ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a seguito di trasformazione del Contratto di Formazione e Lavoro, per i quali il periodo di Formazione e Lavoro è stato computato nel calcolo dell'anzianità di servizio utile per le procedure di progressione economica orizzontale (come espressamente previsto dall'art. 3, comma 18, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 14 settembre 2000);

Preso atto che si sta consolidando l'orientamento giurisprudenziale che, con riferimento al personale assunto a tempo indeterminato a seguito delle procedure di stabilizzazione (cfr. a titolo esemplificativo: Corte di Cassazione n. 4195/2020, n. 7309/2020, n. 986/2020, n. 24201/2020, Tribunale di Nocera Inferiore - Sentenza 1273/2020) rileva che, sulla base del principio di non discriminazione del personale a tempo determinato - sancito dalla clausola 4¹ della direttiva comunitaria 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 - occorre evitare discriminazioni verso tale personale a tempo determinato, quali la mancata valorizzazione del rapporto a tempo determinato allo stesso livello di quello a tempo indeterminato;

Precisato in particolare che le richiamate sentenze della Corte di Cassazione rilevano che, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine, precedentemente all'acquisizione

¹ Principio di non discriminazione (clausola 4)

1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.

3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.

4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.



dello *status* di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo.

Richiamato, altresì, l'art. 51, comma 7, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, che dispone:

“In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo ente o presso Unioni di comuni con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali”;

Ritenuto, pertanto, di condividere che ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a seguito di procedura di stabilizzazione, debba essere computata ai fini dell'applicazione del citato Accordo del 17 dicembre 2018, prot. gen. n. 229955/2018, l'anzianità di servizio maturata con riferimento ai periodi di lavoro con contratti a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il Comune di Monza con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento;

Condiviso altresì che la suddetta posizione è supportata dal fatto che, con specifico riferimento ai lavoratori assunti in ruolo a seguito di procedura di stabilizzazione, o di trasformazione del Contratto Formazione Lavoro, si determina una diretta correlazione di causa effetto tra i contratti a termine/contratto a tempo indeterminato, in quanto i pregressi contratti a termine rappresentano il presupposto per il sorgere del correlato e successivo contratto a tempo indeterminato;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 5 giugno 2018 con la quale si è provveduto a costituire la delegazione trattante di parte pubblica di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL Funzioni Locali;

Dato atto che:

- le delegazioni di parte pubblica e sindacale del personale non dirigente, in data 25 novembre 2021, hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo integrativo pari oggetto del presente documento, in atti prot. gen. n. 215320/2021;
- il Collegio dei Revisori dei Conti come risulta dal verbale n. 38/2021, prot. gen. n. 225103/2021 ha attestato la compatibilità dei contenuti della ipotesi di Accordo con le norme di legge e contrattuali;






Considerato inoltre che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 279/2021, ha autorizzato la Delegazione di Parte Pubblica del personale non dirigente alla sottoscrizione definitiva del presente Accordo;

LE PARTI CONCORDANO

- 1) di prendere atto, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, che ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a seguito di procedura di stabilizzazione, debba essere computata ai fini dell'applicazione del citato Accordo del 17 dicembre 2018, prot. gen. n. 229955/2018, l'anzianità di servizio maturata con riferimento ai periodi di lavoro con contratti a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il nostro Ente con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento;
- 2) che quanto previsto al precedente punto 1) si applichi a tutte le procedure di progressione economica orizzontale realizzate o da realizzarsi nell'Ente in data successiva alla



- sottoscrizione dell'Accordo del 17 dicembre 2018, prot. gen. n. 229955/2018;
- 3) di prendere atto che l'applicazione di quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) implica una revisione della procedura di progressione economica orizzontale già realizzata nell'Ente con decorrenza 1 luglio 2018 con riferimento alla quale, con determinazione dirigenziale n. 3412 del 28 dicembre 2018 sono stati individuati i soggetti aventi diritto al passaggio al livello economico superiore per progressione economica orizzontale;
 - 4) di precisare che, a seguito della revisione in oggetto, siano confermati i beneficiari individuati con determinazione dirigenziale 3412/2018 e che possano essere identificati nuovi e ulteriori beneficiari della progressione economica orizzontale con decorrenza 1 luglio 2018, individuati nei soggetti che, nelle rispettive graduatorie, abbiano un "Parametro Graduatoria PEO", superiore o uguale a quello dell'ultimo beneficiario già individuato nella relativa graduatoria con determinazione dirigenziale n. 3412/2018;
 - 5) che le risorse per la progressione economica orizzontale degli eventuali nuovi beneficiari trovino finanziamento:
 - con riferimento alle annualità 2018, 2019 e 2020 (i cui rispettivi Fondi per le risorse decentrate risultano già destinati) nelle economie del Fondo anno 2020 fino a capienza delle stesse e, per l'eventuale quota residua, nelle risorse del Fondo anno 2021 destinate alle progressioni economiche consolidate in anni precedenti;
 - con riferimento al finanziamento dell'annualità 2021 e successive, nelle risorse destinate alle progressioni economiche consolidate in anni precedenti.

LA DELEGAZIONE SINDACALE	LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
per la R.S.U.: 	Presidente: Dott.ssa Laura Maria Brambilla 
F.P. - C.G.I.L.: 	
C.I.S.L. - F.P.: 	
U.I.L. - F.P.L.: 	
CSA R.A.L.:	

MONZA 27 DICEMBRE 2021